

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 maggio 2016;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento del 15 febbraio 2016, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per la valutazione degli impegni proposti dal professionista in data 12 gennaio 2016, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. (d’ora in avanti UnipolSai), in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. La società, che ha per oggetto sociale l’esercizio di attività assicurativa, nell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 ha realizzato un

fatturato (relativo alla raccolta premi del ramo danni) di 6.715.000.000 euro circa.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il procedimento concerne il comportamento, posto in essere dal professionista, consistente nell'aver inoltrato, al fine di recuperare propri crediti, a consumatori, atti di citazione in giudizio senza il rispetto del foro territoriale competente, quello di residenza del consumatore.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

Attività preistruttoria

3. Al fine di disporre degli elementi conoscitivi necessari allo svolgimento dei compiti attribuiti dal Codice del Consumo, con comunicazione del 30 marzo 2015 si è richiesto al professionista di fornire informazioni relative alle procedure seguite per l'attività di recupero crediti ed al numero e alle caratteristiche degli atti di citazione inoltrati ai consumatori, al fine di recuperare crediti, da gennaio 2013 a marzo 2015.

4. Dalla comunicazione di riscontro del professionista, pervenuta in data 29 aprile 2015, è emerso, in particolare, che, nel periodo oggetto della richiesta d'informazioni, la società ha inoltrato, in modo sistematico, indipendentemente dalla residenza del consumatore, atti di citazione presso il Giudice di Pace di Milano e che tali atti, riportanti l'indicazione di una data d'udienza, non sarebbero stati poi iscritti a ruolo. Con riferimento agli atti di citazione utilizzati e attribuiti dal professionista ad alcune delle società incaricate, dallo stesso professionista, del recupero dei crediti e, nello specifico, a Creditech S.p.A., Intrum Justitia S.p.A. e Studio [omissis]* e Associati, si è rilevato che, alla luce dell'impostazione degli atti di citazione utilizzati, il professionista figura quale unica parte attrice.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Attività istruttoria

5. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 26 novembre 2015, è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio n. PS10223 per possibile violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo.

6. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata la scorrettezza e l'aggressività del comportamento posto in essere dalla Parte in quanto contrario alla diligenza professionale e idoneo a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio cui esso è diretto, nonché aggressivo in quanto - mediante indebito condizionamento - idoneo a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio e, pertanto, ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. In particolare, il comportamento descritto appariva idoneo a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio cui è diretto in quanto in grado di ingenerare il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, fosse preferibile per esso provvedere al pagamento dei crediti, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario.

7. La società UnipolSai, in data 14 gennaio, 25 marzo e 28 aprile 2016, ha depositato le proprie memorie difensive e, in data 25 febbraio 2016, è stata sentita, su sua richiesta, in audizione.

8. In data 12 gennaio 2016, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, il professionista ha presentato impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione.

9. Tali impegni sono stati rigettati dall'Autorità nella sua adunanza del 6 aprile 2016. Ciò in quanto essi risultano relativi a condotte che, ove accertate, avrebbero potuto integrare fattispecie di pratiche commerciali "manifestamente scorrette e gravi", per le quali l'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, non può trovare applicazione. Riguardo al carattere della manifesta scorrettezza, infatti, nello specifico, l'inoltro di atti giudiziari senza il rispetto del foro territoriale competente appare idoneo a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio cui essi sono diretti spingendolo al pagamento dei crediti, potendo, quindi, attraverso il conseguente indebito condizionamento, limitare la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio. Circa il carattere della gravità della pratica commerciale scorretta, invece, rileva la natura dell'infrazione, il potenziale pregiudizio arrecato ai consumatori e l'ampia

diffusione nazionale. Sussiste, peraltro, nel caso di specie, l'interesse dell'Autorità a procedere all'accertamento dell'eventuale infrazione.

10. In data 8 aprile 2016 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

2) Le evidenze acquisite

11. Dalla documentazione agli atti¹ è emerso che nel periodo oggetto d'approfondimento istruttorio, rappresentato dal quinquennio 2011/2015, la società ha inoltrato, a consumatori, sistematicamente, indipendentemente dalla residenza del consumatore, atti di citazione presso il Giudice di Pace di Milano, riportanti l'indicazione di una data d'udienza, pressochè nessuno dei quali iscritto a ruolo.

12. Nello specifico, dal 31 gennaio 2011 al 23 novembre 2015, risultano esser stati notificati *[omissis]* atti di citazione in giudizio, di cui *[omissis]* casi relativi ad un foro diverso da quello di residenza del consumatore. Di questi (*[omissis]*) casi riferiti al triennio 2011/2013, e rappresentano la quasi totalità di quelli notificati nel triennio (*[omissis]*). Nel dettaglio, in particolare, si rileva:

[omissis]

13. Con riferimento agli atti di citazione individuati dal professionista come relativi ad alcune delle società incaricate, dallo stesso professionista, del recupero dei crediti e, nello specifico, a Creditech S.p.A., Intrum Justitia S.p.A. e Studio *[omissis]* e Associati, si rileva che sono redatti da un avvocato che agisce con procura diretta rilasciata dallo stesso professionista e che il professionista figura quale unica parte attrice.

14. Appare opportuno evidenziare, inoltre, che, nel contratto sottoscritto, a fine 2014, con lo Studio *[omissis]*, si prevede "*[omissis]*" e che la quasi totalità (più di *[omissis]* su *[omissis]*) degli atti di citazione in giudizio inoltrati senza il rispetto del foro territoriale competente attiene a quelli relativi allo Studio *[omissis]*.

¹ Cfr. doc 2; 6.

3) *Le argomentazioni difensive della Parte*

15. La società UnipolSai ha rilevato che:

- l'attività oggetto d'istruttoria riguarda crediti insoluti relativi a premi riferiti a polizze assicurative e a franchigie afferenti i sinistri assicurativi e l'inoltro di atti di citazione in giudizio costituisce una *extrema ratio* cui la Società ricorre soltanto dopo aver verificato l'esistenza del credito (*an e quantum*) e soltanto qualora, nonostante tutti i richiami formali e informali rivolti direttamente e per il tramite dei *partner* esterni incaricati di detto recupero, il cliente continui a non estinguere il proprio debito; grazie alla procedura messa in atto il cliente moroso ha, quindi, molteplici possibilità di rappresentare il proprio punto di vista, a partire dall'esistenza di fatti ostativi alle pretese creditizie e l'eventuale passaggio alla fase giudiziale non costituisce mai una sorpresa;
- si è avvalsa, per le attività di recupero giudiziale dei crediti, delle società di recupero crediti Credit Network & Finance S.r.l., Creditech S.p.A., Intrum Justitia S.p.A. e dello Studio Legale *[omissis]* e Associati e la maggior parte dell'attività di recupero giudiziale dei crediti insoluti nei confronti di consumatori clienti della società è stata svolta da Credit Network & Finance S.r.l., che ha sempre rispettato la regola del foro del consumatore;
- a fronte di una base clienti consumatori compresa tra *[omissis]*, i clienti morosi sono stati nel quinquennio *[omissis]* e, tra questi, solo *[omissis]* sono stati citati in un foro diverso da quello della propria residenza, rappresentando solo lo *[omissis]* del totale dei clienti morosi e, anche effettuando una tale analisi per ciascun anno oggetto di attenzione, emerge che la percentuale dei casi in cui non è stato rispettato il foro del consumatore non è mai stata superiore allo *[omissis]* del totale dei clienti morosi e *[omissis]* nel 2014, rimanendo al di sotto della rilevanza statistica nel 2015;
- la società, quindi, non ha posto in essere alcuna pratica commerciale consistente nel citare sistematicamente in giudizio i propri debitori consumatori presso una sede diversa da quella del loro foro di residenza, non essendo i *[omissis]* casi registratisi negli anni 2011-2013, *[omissis]*, rappresentativi del normale *modus operandi* di UnipolSai;
- nel conteggio sono ricompresi, inoltre, anche i soggetti persone fisiche che potrebbero avere stipulato il contratto assicurativo per finalità connesse alla loro attività professionale;

- negli anni 2011-2015 si è assistito, altresì, a un significativo aumento delle iscrizioni a ruolo, che hanno raggiunto l' [omissis] degli atti di citazione nel 2014 e, per quelle più recenti relative al 2015, hanno già raggiunto circa il [omissis], percentuale rilevante considerata la normale prassi di effettuare l'iscrizione in prossimità dell'udienza; la decisione di iscrivere o meno a ruolo una data controversia viene presa, tuttavia, unicamente in funzione di motivazioni tecniche, che non hanno nulla a che vedere con la sede territoriale del giudice adito;
- nella maggior parte dei casi in cui non è stato rispettato il foro del consumatore, tra l'altro, la citazione di fronte ad un giudice diverso da quello di residenza dei consumatori morosi convenuti non ha indotto questi ultimi a mutare il proprio comportamento, ovvero a regolarizzare la propria situazione di insolvenza; nella stragrande maggioranza dei casi (il [omissis] in valore) gli atti di citazione inviati ai consumatori morosi non inducono affatto il cliente a pagare: nel caso di citazioni presso un foro diverso da quello della residenza la somma recuperata è stata appena del [omissis]; nel caso di citazioni presso il foro di residenza, la somma recuperata è stata pari al [omissis] circa;
- anche nei casi in cui il consumatore si è deciso a pagare il dovuto, il condizionamento non era di certo qualificabile come "indebito", posto che il consumatore non ha fatto altro che adempiere un proprio obbligo contrattuale e, per la stessa ragione, si deve escludere che la condotta in questione sia sussumibile nella fattispecie consistente nella "minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata";
- il valore complessivo dei crediti oggetto di atti di citazione fuori sede ([omissis] circa) e delle relative somme incassate ([omissis] circa), tra l'altro, è stato particolarmente basso, specie se raffrontato alle dimensioni della base clienti (compresa tra gli [omissis]) e dei clienti morosi ([omissis]), nei cui confronti UnipolSai vantava crediti pari in totale a un ammontare di circa [omissis]; tale circostanza assume rilievo anche sotto un diverso e ulteriore profilo: essa dimostra che la pratica contestata ha avuto un'incidenza assai limitata sui ricavi complessivi;
- nei contratti relativi ai prodotti offerti alla propria clientela, è previsto, inoltre, che il foro competente per le controversie relative ai contratti stessi sia quello del luogo di residenza del contraente;
- i casi di mancato rispetto del foro del consumatore sono ascrivibili, quindi, a scelte dei partner esterni della cui collaborazione la società si avvale ai fini

delle attività di recupero crediti; le attività di recupero crediti sono gestite in piena autonomia dalle imprese incaricate di tali attività, che si avvalgono per le attività giudiziali di legali di loro fiducia, e i casi in cui il criterio del foro del consumatore non è stato rispettato sono quasi tutti imputabili a solo una delle varie imprese incaricate della riscossione dei crediti, ovvero lo Studio *[omissis]* e Associati; la questione del foro territoriale, tra l'altro, ha natura squisitamente tecnico-giuridica e, in quanto tale, rientra nelle prerogative ordinarie degli avvocati incaricati della gestione del contenzioso, che, nel caso di *[omissis]*, erano gli stessi titolari delle attività di recupero crediti;

- i casi in cui non è stato rispettato il criterio del foro del consumatore sono riconducibili, quindi, per la quasi totalità (*[omissis]* su *[omissis]*), allo Studio *[omissis]* e Associati, soggetto che, svolgendo la propria attività di recupero crediti “in piena autonomia”, avvalendosi della “propria organizzazione e [de]i propri mezzi”, non può che essere ritenuto l'unico responsabile di una violazione eventualmente derivante dal concreto svolgimento dell'attività di recupero crediti;

- ciò è comprovato anche assumendo la prospettiva negoziale: il contratto stipulato da UnipolSai con lo Studio *[omissis]*, ove si stabilisce che lo Studio *[omissis]* “garantisce che agirà con organizzazione autonoma, con gestione a suo rischio e con propri capitali, attrezzature e personale”, prevede, infatti, con riferimento ai “luoghi, le modalità, i costi e i tempi previsti per la fornitura dei servizi proposti”, il rinvio ad un'offerta allegata al contratto stesso, predisposta unilateralmente dallo Studio *[omissis]*;

- con riferimento alla previsione riportata nell'offerta allegata al contratto, nel quale lo Studio profila la possibilità di effettuare citazioni in giudizio presso il foro di Milano, si rileva che ciò comprova, in realtà, proprio, la estraneità di UnipolSai alle condotte in questione, e la loro esclusiva riconducibilità a scelte e decisioni dello Studio *[omissis]*; in via preliminare, si rileva che la previsione in questione è contenuta in un allegato, sottoscritto dalle parti nel gennaio del 2015, al contratto relativo al servizio di recupero crediti svolto dallo Studio nel periodo 1.12.2014 – 31.12.2015 e nessuna analoga indicazione è contenuta nei contratti relativi alle precedenti annualità del periodo oggetto di contestazione: tale passaggio non dimostra, quindi, che UnipolSai fosse a conoscenza della strategia giudiziale dello Studio *[omissis]* nel periodo precedente al gennaio 2015 e, nel 2015, anche lo Studio *[omissis]* si è pressochè astenuto dall'effettuare citazioni fuori sede; ma la previsione, soprattutto, conferma che la condotta in questione è interamente ed esclusivamente ascrivibile a quest'ultimo: è lo studio legale

che declina unilateralmente tale strategia giudiziale, peraltro nel quadro non di un piano volto a danneggiare i consumatori, ma finalizzato esclusivamente a ottenere una semplice riduzione dei costi; e nel farlo critica, tra l'altro, proprio, l'approccio di UnipolSai perché troppo rispettoso del criterio del foro del consumatore, riscontrato nei contratti di assicurazione;

- se vi fosse stato un *modus operandi* imputabile a UnipolSai sarebbe, quindi, davvero singolare che abbia trovato espressione con riferimento solo ad una delle quattro imprese coinvolte nell'attività di recupero dei crediti;

- si è deciso, inoltre, di dare comunque seguito agli impegni prospettati, sospendendo, con riferimento allo Studio *[omissis]* e Associati, le attività di recupero affidate a tale soggetto e modificando i contratti in essere con tutti gli altri partner esterni, formalizzando espressamente la prassi secondo cui gli atti di citazione dei consumatori morosi devono essere effettuati presso il loro foro di residenza (e introducendo, a garanzia ulteriore del rispetto di tale obbligo, presidi molto rigorosi di sanzioni contrattuali e obblighi di *reporting* periodico) e predisponendo le comunicazioni necessarie per dare attuazione agli ulteriori impegni, comunicazioni che verranno inviate a tutti i soggetti interessati a breve, al fine di assicurare, nei casi di citazioni fuori sede, *[omissis]*.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

16. La pratica commerciale oggetto di valutazione è rappresentata dall'inoltro, da parte della società UnipolSai, al fine di recuperare propri crediti, a consumatori, di atti di citazione in giudizio senza il rispetto del foro territoriale competente, quello di residenza del consumatore. Dalla documentazione agli atti, è emerso che, nel quinquennio 2011/2015, la società ha inoltrato, in modo sistematico, indipendentemente dalla residenza del consumatore, atti di citazione in giudizio presso il Giudice di Pace di Milano, riportanti l'indicazione di una data d'udienza, pressochè nessuno dei quali iscritto a ruolo.

17. Al riguardo, in via preliminare, appare opportuno considerare che le attività di recupero crediti sono valutabili come "pratiche commerciali post – vendita" disciplinate dalla Direttiva n. 2005/29/CE in materia di pratiche commerciali sleali. Infatti, quando il consumatore ha un debito verso un professionista, il recupero di tale credito, sia svolto a livello aziendale che da parte di professionisti terzi, è comunque direttamente legato alla

vendita/fornitura di prodotti/servizi (in relazione a tale qualificazione si vedano le Linee Guida della Commissione Europea di orientamento per l'attuazione della Direttiva 2005/29/CE (doc. SEC 2009/1666) pubblicate il 3 dicembre 2009 e TAR Lazio, Sez. I, 5 gennaio 2015 n. 41. Pertanto, l'attività di recupero crediti ricade nel campo di applicazione della citata Direttiva e nell'ampia definizione di pratica commerciale di cui al Codice del Consumo.

18. Sempre in via preliminare, con riferimento all'imputazione della condotta a UNIPOLSAI, si rileva la responsabilità diretta del professionista per gli atti di citazione da questi notificati. Ciò in quanto - indipendentemente dal contenuto dei contratti sottoscritti con soggetti terzi per la gestione del recupero giudiziale dei crediti, volti a prevedere la loro autonomia organizzativa nello svolgimento generale dell'attività - negli atti di citazione in questione, redatti da un avvocato che agisce con procura diretta rilasciata dallo stesso professionista, UNIPOLSAI figura quale unica parte attrice, ragion per la quale il consumatore non può che cogliere che l'atto di citazione pervenga direttamente da tale società. La responsabilità del professionista appare evidente, anche in considerazione del fatto che nel contratto sottoscritto, a fine 2014, tra UNIPOLSAI e lo Studio [omissis], sia prevista, di regola, come *modus operandi*, dunque avallandola, proprio la condotta contestata in avvio, e che tale condotta poi ha trovato puntuale realizzazione, così come negli anni precedenti, nel corso del 2015, in tutti, per quanto pochi, i recuperi giudiziali posti in essere in quell'anno.

19. Ciò premesso, la società UnipolSai ha inoltrato, in modo sistematico, atti di citazione in giudizio presso un unico foro, in molti casi dunque diverso da quello di residenza dei consumatori riportanti l'indicazione di una data d'udienza, pressochè nessuno dei quali iscritto a ruolo. Nello specifico, dal 31 gennaio 2011 al 23 novembre 2015, risultano esser stati notificati [omissis] atti di citazione in giudizio, di cui [omissis] casi in un foro diverso da quello di residenza dei consumatori, riferiti al triennio 2011/2013 ([omissis]), e rappresentano la quasi totalità di quelli notificati in quel periodo ([omissis]).

20. La condotta integra una pratica commerciale scorretta e aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

21. Essa è volta, infatti, non a esercitare un legittimo diritto di recupero in sede giudiziale del credito, ma a determinare nel consumatore medio un

indebito condizionamento, ingenerando il convincimento che sia preferibile provvedere al pagamento dell'importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario presso un foro diverso da quello della propria residenza, circostanza che rende più onerosa e difficoltosa la comparizione in giudizio.

22. La citazione in giudizio presso una sede diversa da quella territorialmente competente è infatti una pratica idonea a esercitare, nei confronti dei destinatari, un notevole grado di pressione psicologica suscettibile, nella sostanza, di determinare un significativo condizionamento delle scelte e dei comportamenti.

23. Appare opportuno evidenziare, al riguardo, che l'inoltro sistematico di atti di citazioni in giudizio presso un foro non competente integra una pratica commerciale scorretta, indipendentemente dalla sussistenza ed esigibilità del credito, e che in ogni caso l'eventuale declinatoria di incompetenza da parte del giudice investito dell'azione non costituisce un'adeguata forma di tutela del consumatore.

24. La pratica commerciale in esame appare, inoltre, non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile nel caso di specie, in quanto non si è riscontrato, da parte del professionista, "il normale grado della specifica competenza ed attenzione" che ragionevolmente ci si poteva attendere, avuto riguardo alle caratteristiche dell'attività svolta.

25. Pertanto, la pratica oggetto di contestazione risulta scorretta e aggressiva, in violazione degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori interessati.

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

26. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

27. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

28. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della dimensione economica del professionista, che rappresenta un primario operatore nel settore assicurativo con un fatturato di 6.715.000.000 euro circa; della natura dell'infrazione; del potenziale pregiudizio arrecato ai consumatori; e dell'ampiezza della pratica, che ha interessato un significativo numero di consumatori su scala nazionale.

29. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal 31 gennaio 2011 al 23 novembre 2015, come si evince dalla documentazione agli atti e, in particolare, dal prospetto allegato alle memorie difensive depositate dalla società (cfr. doc. 6).

30. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società UnipolSai nella misura di 2.400.000 €(duemilioni quattrocentomila euro).

31. In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, una circostanza attenuante in quanto la pratica, negli ultimi due anni, si è decisamente ridimensionata e il professionista ha deciso di dare comunque seguito agli impegni prospettati, si ritiene di determinare l'importo della sanzione nella misura di 1.800.000 €(unmilione ottocentomila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.800.000 €(unmilione ottocentomila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta

giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella